



Comune di MANTOVA

(Provincia di Mantova)

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO NON RESIDENZIALE DEL COMUNE DI MANTOVA PER UN PERIODO DI 24 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN PERIODO DI 12 MESI. ATTIVITA' DA FABBRO _ FALEGNAME (CATEGORIA _ OS6).



Schema di contratto

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici	Arch. Carmine Mastromarino
Il Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Mauro Coffani
Il progettista del Settore Lavori Pubblici	Geom. Mauro Coffani

P.G. n. _____/_____

Rep. n. _____

COMUNE DI MANTOVA

Servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio non residenziale del Comune di Mantova, per il periodo di ventiquattro mesi con opzione di rinnovo per un periodo di dodici mesi. Attività da fabbro _ falegname (Categoria OS6).

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno ____ (_____) del mese di _____, nella sede municipale di Via Roma n. 39, con la presente scrittura privata da conservarsi nella raccolta del Segretario Generale, tra le Parti:

Arch. Carmine Mastromarino, nato a Mantova il 08/10/1966, in possesso di firma digitale n. _____ rilasciata da _____, avente scadenza il __/__/20__ e non revocata, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Mantova, via Roma 39, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto del Comune di Mantova, C.F. e P.IVA 00189800204, in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici, giusto provvedimento sindacale di incarico n. __/__/__ del __/__/__,

e

Sig. _____, nato a _____ (____) il _____, residente in _____ (____), Via _____ n. _____, Codice Fiscale _____, in possesso di firma digitale n. _____ rilasciata da _____, avente scadenza il _____ e non revocata, la quale interviene in qualità di Legale Rappresentante e _____ dell'impresa _____, avente sede legale in _____, Via _____, n. _____, C.F.: _____, P.IVA: _____;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. __/2021 del __.__.2021, esecutiva

il _____, è stato approvato “_____” per l'importo complessivo di Euro 486.000,00, di cui Euro 479.430,00 per il servizio a base di gara ed Euro 6.570,00 per costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, ed Euro 116.105,00 per somme a disposizione;

- con Determinazione del dirigente Settore Territorio e Lavori Pubblici, n. _____ del _____, è stato approvato lo schema di bando (CIG _____);

- con Determinazione del dirigente Settore Territorio e Lavori Pubblici, n. _____ del _____, divenuta esecutiva il _____, preso atto delle risultanze, della regolarità della procedura di gara, nonché dell'esito positivo delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, è stato aggiudicato il servizio oggetto del presente contratto all'impresa _____, con sede in _____, Via _____, n. _____, C.F.: e P.IVA: _____, che ha offerto il ribasso percentuale unico ed incondizionato del _____ % sull'elenco prezzi unitari (prezzari) posto a base di gara;

TUTTO CIO' PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Oggetto dell'appalto

Il Comune di Mantova, nella persona del dirigente Arch. Carmine Mastromarino, nel proseguo “**Stazione Appaltante**”, affida all'impresa _____, nel proseguo “**Appaltatore**” e, per essa, al costituito Sig. _____ che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio di **manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio non residenziale del Comune di Mantova per un periodo di ventiquattro mesi con opzione di rinnovo per un periodi di dodici mesi. Attività da fabbro _ falegname**

(OS6).

Gli interventi di cui al presente contratto, riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e sono finalizzati a:

- mantenimento dello stato di conservazione degli immobili;
- a garantire la sicurezza degli immobili e degli utenti;
- a mantenere e migliorare lo standard qualitativo degli immobili;
- a raggiungere il rispetto della normativa.

Si intendono interventi di manutenzione ordinaria quelli definiti dall'art. 3 comma a) del DPR 380/01 e s.m.i. ed in generale tutte le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere l'efficienza degli impianti tecnologici esistenti.

Il dettaglio degli immobili oggetto di intervento e la loro localizzazione sono riportati nell'allegato A (Elenco dei Fabbricati) del Capitolato Speciale d'Appalto. Tale elenco potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle modifiche della consistenza patrimoniale del Mantova.

Art. 2. Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta a Euro 486.000,00 (quattrocentottantaseimila/00), compresi Euro 6.570,00 (seimicinqueseicentoseicento/00) per costi della sicurezza da interferenze, oltre l'IVA di legge.

2. Non essendo predeterminabile né il numero, né la tipologia degli interventi di manutenzione che dovranno essere realmente eseguiti, l'importo sopra indicato serve esclusivamente ad identificare l'importo presunto del servizio di manutenzione. L'ammontare complessivo degli interventi che saranno effettivamente ordinati ed eseguiti varierà in funzione delle specifiche necessità del Comune di Mantova e, pertanto, l'effettivo ammontare potrà risultare anche inferiore all'importo stimato. L'importo dell'appalto è pertanto

da considerarsi meramente estimativo e quindi non vincolante per Amministrazione.

3. Il contratto è a misura.

4. I prezzi dell'elenco prezzi unitari (prezzario Regione Lombardia) ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono l'Elenco dei prezzi unitari da applicare alle singole quantità eseguite.

5. I prezzi contrattuali di cui al precedente comma sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti.

Art. 3. Durata

1. Le prestazioni richieste dovranno essere svolte nel periodo di 24 mesi e/o sino alla concorrenza della cifra stabilita nel presente contratto, salvo la possibilità di incremento di cui art. 106. Del D.lgs. 50/2016. Il contratto potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Il contratto potrà essere rinnovato per un periodo di 12 mesi.

Art. 4. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. L'appalto è concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Aggiudicatario dichiara inoltre:

-la perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;

-la completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto;

-della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi di manutenzione, senza riserva alcuna;

-di disporre o s'impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze disposte per Legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire gli interventi di manutenzione nei modi e nei luoghi prescritti. La Stazione Appaltante ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo;

-di assumere la responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità, prevista dalla legge, della realizzazione degli interventi di manutenzione. La responsabilità dell'Aggiudicatario riguarda sia l'oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumità del personale dell'Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di terzi;

Art. 5. Domicilio dell'appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio nella sede del Comune di Mantova, via Roma 39, 46100 Mantova.

Art. 6. Sospensione dell'esecuzione del servizio

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione oggetto del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nei casi di forza maggiore o di altre circostanze

speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dalla legge, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto.

Il responsabile del procedimento può comunque, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del Contratto nei limiti e con gli effetti previsti dalla vigente normativa in materia.

Nei limiti della normativa di legge, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile per eseguire soltanto una parte degli interventi di manutenzione e di sospendere temporaneamente gli interventi di manutenzione medesimi, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare pretese addizionali rispetto a quelle pattuite.

Art. 7. Penali in caso di ritardo

1. Per la mancata o parziale esecuzione degli interventi manutentivi nei tempi di esecuzione stabiliti e richiesti nelle, dipendente in tutto o in parte da negligenza o manchevolezza dell'Appaltatore, si darà luogo all'applicazione delle seguenti penali, da detrarre dai corrispettivi contabilizzati:

a) nel caso di ritardi nell'esecuzione di prestazioni con priorità 03 e priorità 04, sarà applicata una penale di 400,00 euro/giorno, con riserva di addebitare eventuali conseguenti danni. Tale penale verrà applicata per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo:

- nell'inizio delle prestazioni richieste;
- nella ripresa delle prestazioni conseguente ad una sospensione;
- nell'ultimazione delle prestazioni richieste;
- nel rispetto dei termini imposti dal Committente per il ripristino di eventuali opere non conformi o danneggiate.

b) nel caso di ritardi nell'esecuzione di prestazioni priorità con priorità 01 e priorità 02, verrà applicata una penale di 400,00 euro/ora per ogni ora di

ritardo nell'inizio di ciascun intervento, con riserva di addebitare eventuali conseguenti danni.

- c) nel caso della mancata installazione e/o utilizzo del programma SITI fornitori verrà applicata una penale di 400,00 euro/giorno dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio;
- d) nel caso della mancata contabilizzazione settimanale dei lavori tramite il programma SITI fornitori, verrà applicata la penale di non riconoscimento economico degli stessi;
- e) nel caso della mancata fornitura/esecuzione entro 25 giorni dalla data di stipula del contratto, delle migliorie offerte in sede di gara, verrà applicata una penale di 400,00 euro/giorno;
- f) nel caso della mancata nomina e/o della mancata comunicazione alla Stazione Appaltante entro 7 giorni del nominativo del Direttore Tecnico da parte della ditta aggiudicataria del servizio, verrà applicata una penale di 400,00 euro/giorno;
- g) nel caso della mancata effettuazione della manutenzione ordinaria ed evolutiva del software SITI fornitori, verrà applicata una penale di 400,00 euro per ogni addebito;
- h) nel caso di esecuzione di prestazioni non richieste e/o non autorizzate dal Servizio Manutenzioni del Settore Territorio e LL.PP. verrà applicata la penale di non riconoscimento economico degli stessi.

2. Globalmente (somma) le penali non potranno superare il 10% dell'importo dell'intero appalto. Diversamente, il committente potrà richiedere la risoluzione del contratto stesso, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione.

3. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

4. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale.

Art. 8. Contabilizzazione e liquidazione

1. Le opere in appalto saranno determinate e contabilizzate con misure geometriche utilizzando il prezzario dei lavori di "piccola manutenzione" sviluppati nel listino prezzi di Regione Lombardia - Edizione 2021 (Volume 2.2: Costi unitari e piccola manutenzione impianti elettrici e meccanici).

2. A tutti i prezzi esposti (manodopera, materiali, noli, opere compiute, ecc.) nei sopra elencati prezzari verrà applicato il ribasso % unico e indifferenziato offerto dall'impresa in sede di gara. Resta stabilito che non troverà applicazione, l'art. 1664 del codice civile. Pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi ed invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi.

3. I costi della sicurezza da interferenza e i costi della sicurezza sono quantificati in relazione alle attività da svolgere, all'interno dei singoli interventi. La liquidazione di tali costi è subordinata alla verifica ed all'assenso del direttore dell'esecuzione o del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

4. La stazione appaltante disporrà il pagamento delle somme dovute all'impresa appaltatrice, per i lavori regolarmente eseguiti, con cadenza mensile. Inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell'Affidatario. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di "obbligo di fatturazione elettronica", l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale.

Art. 9. Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Art. 10. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, finalizzata a prevenire infiltrazioni mafiose. L'impresa Cav. Emilio Giovetti Srl ha presentato la comunicazione per la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3, comma 7, della richiamata legge n. 136/2010 (Prot. n. 25987/2017 conservata in atti) riportante gli estremi del conto corrente bancario dedicato e i dati delle persone abilitate ad operare sullo stesso, rispetto alla quale si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione.

2. Tutti i documenti contabili riferiti al presente contratto dovranno riportare il seguente codici: CIG _____.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 11. Garanzia definitiva e copertura assicurativa

1. L'impresa ha costituito, in data _____, la garanzia definitiva ex art. 103, comma 1, D.lgs. 50/2016, a mezzo di polizza fideiussoria n. _____, per l'importo di Euro _____, rilasciata da _____ a garanzia del puntuale ed

esatto adempimento del presente contratto. L'impresa ha fruito del beneficio delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del richiamato decreto, in quanto in possesso di certificazione del sistema qualità UNI EN ISO _____ in corso di validità.

2. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016.

3. L'impresa aggiudicataria è responsabile dei danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa ha prodotto, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, apposita polizza assicurativa n. _____ rilasciata da _____, in data _____.

Art. 12. Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

2. Come da previsione espressa nella lettera di invito, il subappalto è ammesso nel limite del 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo del servizio di cui al presente contratto. L'impresa appaltatrice ha indicato, in sede di presentazione dell'offerta, le parti di lavori che intende eventualmente subappaltare.

3. L'Amministrazione corrisponderà direttamente al subappaltatore gli importi delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei casi e alle condizioni indicate all'art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 13. Piani di sicurezza

1. L'Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare e far rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e igiene del lavoro sanciti dal D.lgs. n. 81/2008 e di essere edotto, in proposito, circa le opere e l'ambiente

in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.lgs. 81/2008.

Art. 14. Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. L'Appaltatore è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Art. 15. Oneri diversi

1. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa Appaltatrice e, per suo tramite, i subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 trasmettono alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile ove presente, assicurativi e antinfortunistici nonché copia del Piano Operativo di Sicurezza.

2. Ai sensi dell'art. 2, c.3, del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, l'Appaltatore si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, compatibilmente con il ruolo e il tipo di attività svolti, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici). La violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, l'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 16. Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.lgs. 50/2016, sarà portata alla cognizione del tribunale di Mantova.

Art. 17. Risoluzione

1. Il mancato rispetto di quanto previsto nei documenti di gara costituisce valida causa di risoluzione del contratto, salva sempre e comunque la facoltà della Stazione appaltante di richiedere tutti i danni causati dalla ditta appaltatrice.

2. In caso di inadempimento dell'aggiudicatario, il Comune provvederà ad inviare formale diffida, assegnando un congruo tempo per adempiere, non inferiore a 15 giorni solari consecutivi dal ricevimento. Decorso tale termine, qualora l'inadempimento perduri, il contratto si risolverà di diritto.

3. In ogni caso il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

a) qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara;

b) per i casi di mancato rispetto ai seguenti artt. 11 "Subappalto" e 12 "Cessione del contratto e cessione dei crediti";

c) per sopravvenuta impossibilità dell'appaltatore di adempiere ai propri obblighi;

d) per effetto di reiterate, gravi inadempienze alle prescrizioni del presente capitolato;

e) per fallimento dell'appaltatore;

f) per gli altri casi previsti da disposizioni di legge, tra cui gli artt. dal 108 al 110 del D.Lgs. 50/2016;

g) venga accertato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti previsti per legge, idonei a consentire la piena tracciabilità di tutte lke operazioni contabili riguardanti il presente appalto;

h) violazioni agli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62).

4. In caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, è facoltà del Comune interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura con le modalità di cui all'art. 110 c. 1 del D.Lgs. 50/2016.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

6. La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.

Art. 18. Recesso

1. E' facoltà del Comune recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, da comunicarsi all'aggiudicatario, anche per giusta causa. La parti convengono, inoltre, che per giusta causa il Comune potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali. Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Comune. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le

condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (convertito in legge n. 135/2012), la Stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Art. 19. Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.
2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro _____ (_____), oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633.

Art. 20. Documenti facenti parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti depositati agli atti della Stazione Appaltante:
 - il Capitolato Speciale d'Appalto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte e accettare senza riserva alcuna;

- allegati del Capitolato Speciale d'Appalto;
- offerta economica;
- offerta tecnica;
- le polizze di garanzia.

p. LA STAZIONE APPALTANTE

p. L'APPALTATORE

IL DIRIGENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Arch. Carmine Mastromarino

Sig. _____

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

COMUNE DI MANTOVA

Io sottoscritto _____, nat__ a __ il _____ in possesso firma digitale n. _____ rilasciata da _____, avente scadenza il _____ e non revocata, nelle mie funzioni di Segretario Generale in conformità all'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000,

CERTIFICO

che il **Sig.** _____, nato a _____ il _____, legale rappresentante dell'impresa _____, e l'Arch. **Carmine Mastromarino**, nato a Mantova il 08/10/1966, Dirigente del Settore Territorio e Lavori Pubblici del Comune di Mantova, della cui identità personale, qualifica e poteri io Vice Segretario Generale sono certo, hanno apposto in mia presenza presso la Sede Comunale di Via Roma n. 39, la propria firma digitale alla scrittura privata che precede a norma di legge.

In Mantova, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. _____

(f.to digitalmente)